

Associazione Promozione Sociale

Adempimenti Burocratici e Gestione Fiscale

Dott. Alessandro Mustacchi - Bologna 06/03/2014

[Progetto realizzato nell'ambito del piano per l'associazionalismo con il contributo della Regione Emilia Romagna e la collaborazione di ARSEA (servizi per l'associazionalismo)]

Gli Argomenti

- La disciplina fiscale
 - Gli enti non commerciali
 - Attività istituzionale e attività commerciale
 - Ai fini IRES/IRAP/IVA
 - Come calcolo le imposte

- Gli adempimenti contabili
 - Gestione della documentazione contabile
 - La prima nota
 - Il rendiconto gestionale
 - La relazione di missione

DISCIPLINA FISCALE

Enti non commerciali

“Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (art.73 lettera c del TUIR)

L’oggetto principale è:

- L’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicata “*dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata*”
- In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello stato.

Come si compone il reddito delle associazioni?

(art. 143 TUIR)

- **Redditi fondiari** (s’intendono tali i redditi inerenti terreni e fabbricati)
- **Redditi di capitali** (= utile che deriva dall’impiego economico di capitali come gli interessi su obbligazioni)
- **Interessi di impresa** (= redditi derivanti da attività commerciali)
- **Redditi diversi** (= categoria residuale nella quale sono comprese le prestazioni di natura commerciale svolte occasionalmente dall’ente)

Non concorrono al reddito delle associazioni di Promozione Sociale

(art. 148 TUIR)

- **Le prestazioni di servizi** non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

- **Le entrate istituzionali**
- **Le entrate decommercializzate**
- **Le entrate definite non commerciali**

Le entrate istituzionali

(art. 148 TUIR I° comma)

- * **Le quote d'iscrizione alle associazioni** (= le somme conseguite dalla associazione per il riconoscimento della qualifica di socio in capo al singolo)
- * **I contributi erogati a titolo di liberalità da parte di enti pubblici, territoriali e non si tratta di finanziamenti diretti a sostegno dell'associazionismo.**
Detti importi non sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto del 4% - ex art. 28 del DPR 600/1973 - a meno che non siano diretti a sostenere un'attività in relazione alla quale l'associazione percepisce introiti di natura commerciale (in quanto non sono corrispettivi)
- * **Contributi erogati da privati.** Deve trattarsi di erogazioni liberali: non deve essere prevista alcuna controprestazione (in quanto non sono corrispettivi)

Le entrate decommercializzate valide per tutte gli Enc

(art. 143 TUIR + art. 2 DLgs 460/1997)

- I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo **svolgimento di attività aventi finalità sociali** esercitate in conformità ai fini istituzionali degli stessi es: affidamento della gestione di una ludoteca). Detti contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ma sono soggetti a IVA (salvo per prestazioni Iva esenti).
- I fondi pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche** eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Detti introiti non sono soggetti a Iva e sono esenti da ogni altro tributo.

Le entrate decommercializzate: regime speciale per le ads in 398

(art. 25 L. 13/05/1999 n.133)

In alternativa agli eventi di raccolta fondi (ex art. 108 TUIR) non imponibilità fiscale (IRES ed IRAP) ma imponibilità IVA:

- di proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
- di proventi utilizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi (ex art. 108 TUIR **per MAX € 51.645,69**)

Le entrate decommercializzate per alcune tipologie di associative

(art. 148 TUIR)

Per alcune tipologie di associazioni il legislatore prevede specifiche ulteriori previsioni di decommercializzazione di determinate tipologie di entrata.

QUALI ASSOCIAZIONI

- politiche
- sindacali
- di categoria
- religiose
- assistenziali
- culturali
- sportive dilettantistiche (se iscritte al registro CONI)
- di promozione sociale (se iscritte negli appositi albi)
- di formazione extra-scolastica della persona

QUALI AGEVOLAZIONI

i corrispettivi specifici versate dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione nell'ambito delle finalità istituzionali (es: quota partecipazione corsi)

la cessione anche a terzi di proprie **pubblicazioni** cedute prevalentemente agli associati

somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed attività similari *solo per le associazioni aderenti ad enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno*

Il bar è agevolato se

(L. 25 agosto 1991 n. 287)

- * si trova nella sede dove viene svolta l'attività istituzionale
- * il locale non è pubblicizzato all'esterno
- * l'attività è complementare e strumentale alle finalità perseguite dall'associazione
- * l'elaborazione dei prodotti non ne muta le caratteristiche organolettiche
- * è esclusivamente "vendita per il consumo sul posto" e non "spaccio di alimenti e bevande"
- * l'associazione ha almeno 199 soci (Circolare del Ministero dell'Interno 19/02/1972)
- * l'associazione ha effettuato la SCIA al Comune previo autorizzazione igienico-sanitario

Il turismo è possibile se

(Legge Regionale 31/03/2003 n. 7)

ATTIVITA' OCCASIONALE

RISERVATA AI SOLI SOCI

(senza vincoli di tempo rispetto alla loro adesione)

ATTIVITA' ACCESSORIA E NON ESCLUSIVA

GITE DI MAX 5 GIORNI (salvo durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari, previa comunicazione alla Provincia)

MAX 50 GIORNI DI GITE ALL'ANNO

NO FINI LUCRATIVI (acquisto su liste prenotazioni)

NESSUNA AUTORIZZAZIONE

STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE (su rischi viaggio)

PUBBLICITA' LIMITATA ALL'AMBITO ASSOCIATIVO

PUBBLICITA' contenente caratteristiche prestazioni, estremi di polizza R.C.

COMUNICAZIONE alla Provincia contenente data di svolgimento, numero preventivato di partecipanti, itinerario e motivi del viaggio, estremi della garanzia assicurativa

»»»»»

ATTIVITA' PROFESSIONALE

ATTIVITA' ACCESSORIA e non esclusiva

SOLO PER SOCI DA ALMENO 3 MESI

DURATA VIAGGI LIBERA (anche più di 5 giorni)

NO LIMITI di giorni all'anno (anche più di 50 giorni all'anno)

ANCHE A FINI LUCRATIVI

>>>>>

NESSUNA AUTORIZZAZIONE

ENTRO 31/3 comunicazione in Provincia del piano annuale gite

Comunicazione tempestiva alla Provincia di ogni modifica al programma viaggi

STIPULA POLIZZA responsabilità civile (su rischi viaggi)

PUBBLICITA' CONTENENTE caratteristiche prestazioni, estremi polizza R.C., condizioni annullamento viaggio

PUBBLICITA' GITE libera ma con indicazione "riservata ai soci"

ENTRATE FISCALMENTE AGEVOLATE	ENTRATE COMMERCIALI
<ul style="list-style-type: none"> ○ erogazioni/contributi liberali ○ quote di adesione ○ corrispettivi per attività convenzionate con P.A. ○ corrispettivi beni modico valore/servizi in occasionali raccolte fondi ○ corrispettivi specifici per attività istituzionali da soci ○ cessione pubblicazioni (se + 50% vs soci) per associazioni affiliate ad Enti Naz. Ric. Min. Interno ○ bar circolistico ○ turismo sociale (anche politiche, sindacali, categoria, religiosi) 	<p style="color: red;">Tutte quelle non agevolate. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ prestazione di servizi a non soci ○ ristorazione ○ cessione di beni nuovi (eccezione: G.A.S.) ○ pubblicità ○ sponsorizzazioni
TOTALE A	TOTALE B

SE A < B = ENTE COMMERCIALE

Quando si perde la natura di ente non commerciale?

Quando si svolge **prevalentemente attività commerciale** nel corso dell'esercizio sociale

INDICATORI DA MONITORARE:

- * prevalenza delle immobilizzazioni relative l'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività
- * prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali
- * prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative)
- * prevalenza delle componenti negative inerenti l'attività commerciale rispetto alle restanti spese

Cosa succede se si perde la natura di ente non commerciale?

- L'ente assoggetta ogni introito a tassazione
- L'associazione – ente commerciale – è obbligata alla tenuta delle seguenti scritture contabili:
 - a) libro giornale e libro inventari
 - b) registro/i IVA
 - c) scritture ausiliarie ivi incluse quelle di magazzino
 - d) registro inventari
- l'associazione predispone il Modello Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati (Unico SC)

Chi non perde la qualifica di Ente non commerciale

(art. 149 TUIR)

- le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 11 della Legge 289/2002)
- gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili

NB: “non perdere” significa che l’associazione in origine nasce come ente non commerciale

Associazioni prive di Partita IVA

Le associazioni che realizzano **ESCLUSIVAMENTE** entrate **ISTITUZIONALI** o completamente decommercializzate possono svolgere la loro attività anche essendo titolari del solo codice fiscale

In tali circostanze le loro entrate non danno origine a redditi tassabili e non sono rilevanti ai fini IVA. Anche in questo caso però le associazioni potrebbero essere tenute alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui avessero redditi **FONDIARI** o di **CAPITALE** o realizzassero in via **OCCASIONALE** attività o prestazioni di natura commerciale (redditi diversi)

Saranno poi tenute alla predisposizione della **Dichiarazione IRAP** nel caso in cui avessero basi imponibili ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 446/1997 (personale dipendente, assimilato, occasionale) e alla presentazione del **Mod. 770** nel caso in cui ne ricorressero le condizioni. Sono invece esentate dalla presentazione dello Spesometro (comunicazione polivalente)

Associazioni con Partita IVA

Il possesso della P.IVA non è quindi obbligatorio, lo diventa solo nel caso in cui le associazioni vogliano svolgere anche:

- attività di natura **COMMERCIALE**
- attività decommercializzate solo ai fini dei redditi, come ad esempio lo svolgimento di attività convenzionate con P.A o attività di Turismo sociale

In tali circostanze le associazioni saranno tenute all’adozione di un regime contabile specifico sulla base del quale potranno regolare tutti i propri obblighi dichiarativi, ed il versamento delle imposte dovute.

Anche in questo caso solo i ricavi sopra richiamati so rilevanti ai fini fiscali, continuando a rimanere escluse da tassazione i proventi istituzionali e completamente decommercializzati che contestualmente realizzino.

COME CALCOLO LE IMPOSTE

I diversi regimi contabili degli Enc


Il legislatore fiscale ha previsto diversi regimi fiscali per Enti non Commerciali che si differenziano sulla base di requisiti QUANTITATIVI (volumi delle attività commerciali realizzate nell'esercizio) e che prevedono anche adempimenti contabili differenziati

I regimi fiscali specifici per gli Enc sono regimi FORFETTARI:

- Legge 398 del 16 dicembre 1991
- Articolo 145 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Nel caso in cui gli Enc non rispettino i requisiti per accedere a questi regimi agevolati si dovranno attenere al regime di contabilità semplificata o ordinaria

Regimi fiscali per associazioni con p.iva



Regime 398/1991: chi può accedere e come

Il regime si applica a:

- Associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 (ex art. 3 Legge 398/1991)
- Associazioni senza scopo di lucro e pro loco (ex art. 9 bis DL417/1991)
- Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatici, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (ex art. 2 Legge 350/2003)

Il regime si applica previa opzione da comunicare

- 1) con raccomandata A/R da inviarsi all'ufficio SIAE territorialmente competente
- 2) mediante indicazione in UNICO Enti non commerciali, barrando il quadro VO

L'opzione ha validità fino a quando non è revocata con le medesime modalità (per superamento dei parametri di legge o per scelta) ed è vincolante per un quinquennio

Qualora i presupposti vengano meno nel corso dell'anno l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal primo giorno del mese successivo alla perdita dei requisiti (Circ. Min. Finanze 43/2000)

Regime 398/1991: agevolazioni contabili

AGEVOLAZIONI ADEMPIMENTI CONTABILI:

- Esonero degli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 600/1073 e dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 633/1972 ma:
 - devono annotare nel registro iva minori qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali
 - le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate (ex art. 39 DPR 633/1972)
 - i pagamenti ed i versamenti di importo superiore ad € 516,45 devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità tracciabili, pena la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La somma prevede il vincolo per le asd (legge. **L'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna afferma sia estensibile a tutte le associazioni in 398 (interpretazione)**)

- Esonero emissione scontrino fiscale (ex art. 2 DPR 696/1996)
- Esonero dell'emissione delle fatture di vendita tranne quelle relative a pubblicità, sponsorizzazioni e cessioni dei diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica (ex art. 74 c DPR 633/1972)

Regime 398/1991: imposte dirette

Agevolazioni riconosciute

- Determina il reddito imponibile applicando al volume complessivo d'affari (imponibile dell'attività commerciale) l'aliquota del 3%. L'imposta da pagare (IRES) è del 27,50% da calcolare sul:

- ✓ reddito imponibile (3% volume d'affari) +
- ✓ proventi da cessione dei diritti degli atleti (non imponibile invece il premio di addestramento e formazione)
- ✓ plusvalenze

Sul reddito d'impresa vengono forfettariamente riconosciuti costi deducibili pari al 97% del volume d'affari. Il reddito complessivo, è composto dal reddito di **IMPRESA** e dagli eventuali redditi **FONDIARI**, di **CAPITALE** e **DIVERSI**.

Adempimenti

- presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Unico Enc - Redditi + IRAP)
- versamento delle imposte nei territori ordinari

Come chiarito dalla Circ. n. 1 del 11/02/1992 il plafond di € 250.000 del regime 398/1991 deve essere inteso per esercizio sociale e non per esercizio solare. Inoltre la stessa circolare ricorda che tale regime forfettario è un **regime di CASSA**: di conseguenza per la determinazione del plafond devono essere presi in considerazione i proventi di natura commerciale effettivamente incassati e non il volume del fatturato registrato nel registro IVA Minori.

Regime 398/1991: imposte indirette

Agevolazioni riconosciute

- forfetizzazione ordinaria 50% dell'IVA incassata (compresi i ricavi pubblicitari)
- forfetizzazione Sponsorizzazioni 1/10
- forfetizzazione per cessioni diritti di trasmissione televisiva e radiofonica 1/3

Adempimenti

- versamento trimestrale I.V.A. (senza maggiorazione 1%)
- annotazione dei corrispettivi e dei versamenti periodici effettuati sul registro "IVA Minori)
- esonero da dichiarazione annuale IVA e da versamento acconto annuale IVA

Utilizzo registro "IVA Minori" non vidimato in cui annotare dei corrispettivi e di ogni provento commerciale. Sul prospetto devono essere distintamente annotati i proventi commerciali che non costituiscono reddito imponibile (due eventi), le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

GLI ADEMPIMENTI CONTABILI

Nessuna norma impone l'obbligo della tenuta della contabilità,

PERO'

- **Obbligo di redigere e approvare annualmente (a cura dell'assemblea) un rendiconto economico e finanziario elaborato secondo le indicazioni statutarie. Il documento dovrà evidenziare distintamente l'attività istituzionale da quella commerciale (ex art. 144 TUIR)**
- **Obbligo di redigere e approvare (a cura dell'assemblea) un rendiconto economico e finanziario delle attività di raccolta fondi (art. 20 DPR 600/1973)**

Per l'attività commerciale esercitata gli Enti non Commerciali hanno l'obbligo della contabilità separata (art. 144 comma 2 TUIR)

In cosa consista tale principio di separatezza? Nella possibilità di distinguere con immediatezza Costi/Ricavi Istituzionali da Costi/Ricavi Commerciali

“ ... nell'intento di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commissistione con l'attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione, impone, in via generale, agli enti non commerciali per l'attività commerciale”
(Circolare 124 del 12/05/1998)

- **numerazione:** consigliata sempre obbligatoria per la parte commerciale (numerazione fatture emesse e ricevute)
- **archiviazione:** la documentazione contabile deve essere facilmente accessibile per poter effettuare le verifiche anche solo interne
- **conservazione:** il bilancio si fonda sulla documentazione contabile che può essere esaminata per il periodo in cui l'associazione è passibile di accertamento (5 anni + l'attuale)

COSA SI DEVE RACCOGLIERE

TUTTO!!

(non però qualsiasi cosa ...)

Nel senso che ogni spesa ed ogni entrata deve essere correttamente documentata tramite fattura, nota, scontrino, ricevuta

Tutti i dati esposti nel rendiconto devono essere suffragati dalla presenza di un documento giustificativo chiaro e formalmente corretto

COME SI DEVONO GESTIRE I DOCUMENTI

La raccolta di una “montagna” di carta impone di trovare un modo per organizzarla in corso d’opera, attraverso un sistema di rilevazione che tenga memoria dei flussi finanziari, permetta una ricerca rapida dei documenti, incaselli i costi ed i ricavi verso voci di rendiconto omogenee per natura

CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELLA GESTIONE ECONOMIA

Il rendiconto economico – finanziario rappresenta la sintesi finale della catalogazione della documentazione contabile gestita con la prima nota. Rappresenta il quadro di sintesi delle vicende economiche vissute dall’associazione durante l’esercizio sociale

Vista l’eterogeneità delle realtà che compongono il Terzo settore il legislatore non ha voluto imporre un modello specifico di rendiconto, quindi ogni associazione a seconda delle proprie dimensioni e/o complessità organizzativa dovrà scegliere la rappresentazione più idonea che comunque garantisca chiarezza e trasparenza sulla gestione economica

Criteri (alternativi) di redazione del rendiconto/bilancio

- a) **Principio di cassa:** solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la chiusura dell’esercizio sociale (principio adeguato alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità da luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto di **RENDICONTO** degli **INCASSI/PAGAMENTI**, integrati con alcune informazioni patrimoniali)
- b) **Principio di competenza:** i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da **STATO PATRIMONIALE** e **RENDICONTO GESTIONALE**

L'Agenzia per le ONUS ha fornito come indicazione generale (non tassativa) che le associazioni con volume di entrate fino a € 250.000 possono adottare un rendiconto di cassa mentre le altre quello di competenza. Fatti salvi i postulati della chiarezza e della trasparenza

Gestione contabile

- Avete adottato un sistema per garantire assoluta trasparenza relativamente agli introiti percepiti? (Es: emettete quietanza con riferimento ad ogni importo percepito/tenute in modo chiaro una prima nota di cassa e di banca?)
- Nella quietanza / prima nota relativa ai corrispettivi specifici avete indicato - in modo leggibile - nome e cognome dell'erogante al fine di verificare che sia effettivamente socio del sodalizio (se trattasi di non socio ma di tesserato all'Ente cui siete affiliati si consiglia di inserire il numero di tessera)
- Avete apposto sulle quietanze originali (diverse da quelle della quota di adesione) la marca da bollo di € 2 sull'originale quando l'importo indicato supera € 77,47?
- L'Assemblea dei soci ha approvato il rendiconto economico-finanziario o il bilancio e avete conservato la documentazione contabile quanto meno degli ultimi 5 anni (6 anni termine per l'accertamento fiscale, 10 anni termine da codice civile)

Esempi

La prima nota

n	data	descrizione	CASSA			BANCA		
			entrate	uscite	saldo	accrediti	addebiti	saldo
0		Saldo iniziale			200,00			1.000,00
1	9/9	Fatt. n 23 Alfa srl sponsorizzazione (€2.000+iva 22%)				2.440,00		3.440,00
2	10/9	Prelievo € 500 da c/c	500,00		700,00		500,00	2.940,00
3	10/9	Pagamento spese amministrative		500,00	200,00			
4	12/9	Pagam. compenso Mauro Bianchi					550,00	2.390,00
5	12/9	Quota adesione Mauro Bianchi		50,00	250,00			

Rendiconto esercizio 2013 secondo il principio di cassa

ATTIVITA' ISTITUZIONALE	entrate	€	uscite	€
ATTIVITA' COMMERCIALE	entrate	€	uscite	€
TOTALE		€		€
Risultato di esercizio 2013		€		
Situazione finanziaria				
01/01/2013 (vedi saldo finale 2012)	Cassa	€	Banca	€
31/12/2013	Cassa	€	Banca	€
Debito per prestiti da soci al 31/12/2013		€		€
Debiti per finanziamenti al 31/12/2013		€		€
Elenco beni di proprietà				

Rendiconto parte istituzionale

Costi istituzionali	Ricavi istituzionali
Affiliazioni e tessere	Quote di adesione
Affitto sede	Erogazioni liberali da privati
Manutenzione sede	Corrispettivi soci per partecipazione a corsi
Compensi operatori	Corrispettivi soci per partecipazione a gare
Materiale sportivo	Contributi pubblico
Costi raccolta fondi	Ricavi da raccolta fondi

Rendiconto (eventuale) parte commerciale

Costi commerciali	Ricavi commerciali
IRES ed IRAP	Pubblicità
Cocopro gestione comunicazione commerciale	Sponsorizzazioni
	Prestazioni di servizi a non soci
	Servizi convenzionali con P.A. inerenti le finalità istituzionali
	Ristorazioni

Bilancio per competenza

Conto economico	Stato patrimoniale	Nota integrativa
<p>Illustra contrapponendo i costi e i ricavi di competenza, il risultato economico della gestione del periodo considerato, misurando in questo modo, l'incremento o il decremento che il capitale netto ha subito per effetto della gestione</p>	<p>Fotografa il patrimonio dell'associazione in un dato momento, mettendo a confronto attività e passività. Attraverso questo documento è possibile individuare quale sono le fonti di capitale e quali sono gli investimenti effettuati</p>	<p>Informa rispetto alle modalità con cui la gestione si è svolta, permettendo di completare i dati di Stato patrimoniale e Conto economico, fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive</p>

Stato patrimoniale: un esempio

ATTIVITA'	PASSIVITA'
<p>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</p> <p>Cassa</p> <p>Banca</p>	<p>PASSIVITA' FINANZIARIE</p> <p>Finanziamento banche</p> <p>Finanziamento dai soci</p>
<p>CREDITI</p> <p>Clienti</p> <p>Soci</p> <p>IMMOBILIZZAZIONI</p> <p>(fabbricati, mobili, arredi, attrezzature)</p>	<p>DEBITI</p> <p>Fornitori</p> <p>Enti, diversi</p> <p>FONDI AMMORTAMENTO</p> <p>(fabbricati, mobili, arredi, attrezzature)</p> <p>FONDI ACCANTONAMENTO</p> <p>(svalutazione, crediti, TFR)</p> <p>FONDO COMUNE</p>
<p>TOTALE ATTIVITA'</p> <p>PERDITA D'ESERCIZIO</p> <p>A PAREGGIO</p>	<p>TOTALE PASSIVITA'</p> <p>UTILE DI ESERCIZIO</p> <p>A PAREGGIO</p>

Principi da rispettare

1. Chiarezza = l'utilizzatore del rendiconto deve poter comprendere la natura ed il contenuto delle poste
2. Veridicità = completezza di rappresentazione delle attività e l'adozione dei criteri di valutazione economica più idonei alla realtà rappresentata e coerenti agli obiettivi perseguiti
3. Correttezza = scelta delle norme contabili più idonee a rappresentare la realtà e nella comunicazione non fuorviante dei risultati raggiunti
4. Responsabilità = il rendiconto deve perseguire l'obiettivo dell'effettiva rappresentazione delle attività poste in essere, strumento di comunicazione finalizzato al consolidamento della fiducia nell'ente